



Ministero dell'Economia e delle Finanze

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE VII

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, (di seguito il Testo Unico), emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO l'articolo 24, comma 1, del Testo Unico il quale prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione delle partecipazioni possedute, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione, liquidazione, cessione), qualora non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (finalità perseguibili e attività svolte), ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 (motivazione sulle finalità perseguite e sulla compatibilità con i principi dell'azione amministrativa, ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative), o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (indicatori di economicità gestionale) del medesimo Testo Unico;

VISTO l'articolo 26, comma 2, del Testo Unico, che prevede che alle società elencate nell'allegato A non si applica l'articolo 4 del medesimo Testo Unico;

VISTO l'articolo 1, comma 4, lett. a), del Testo Unico, secondo il quale “*restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse*”;

VISTI l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e l'articolo 1, commi 1, lettera a), b) e c) e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 che hanno previsto la costituzione del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito GSE),

attribuendo la titolarità delle azioni al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero dello sviluppo economico;

VISTO lo statuto di GSE e, in particolare, l'articolo 4 relativo all'oggetto sociale che attribuisce alla Società in forza delle disposizioni normative in materia di politica energetica, in conformità agli indirizzi strategici ed operativi emanati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 79/1999, l'esercizio delle funzioni di natura pubblicistica del settore elettrico e in particolare delle attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, commi 12 e 13 e di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e successive modifiche e integrazioni, in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti;

RITENUTO che non sussistono le condizioni previste dall'articolo 24 del Testo Unico, in presenza delle quali è richiesta l'alienazione delle partecipazioni ovvero la loro razionalizzazione, fusione o liquidazione, in quanto GSE risulta rispondente a interessi strategici di rilevanza nazionale in ambito energetico, è soggetta ad un sistema regolatorio, anche economico, definito in base a decreti del Ministero dello sviluppo economico e provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dispone di una organizzazione aziendale in linea con le società di settore comparabili ai fini del corretto ed efficiente perseguimento dell'attività sociale con presidio dei rischi operativi e che dall'analisi dei documenti contabili della società non sono state rilevate criticità di cui all'articolo 20, comma 2, del Testo Unico;

RILEVATO, inoltre, che il GSE detiene il 100% delle azioni del capitale sociale di Acquirente Unico S.p.A. (di seguito AU) costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, del Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito GME) costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79 e di Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A. (di seguito RSE);

VISTA la nota n. AD/P20170000086 del 22 settembre 2017 con la quale il Presidente e Amministratore Delegato del GSE ha comunicato che:

- AU ha attribuite, in forza di disposizioni normative, attività di rilievo pubblicistico e di interesse generale nell'ambito del sistema energetico nazionale, che presentano diversi profili di complessità e correlati livelli di rischio, quali: a) l'approvvigionamento di energia per i piccoli

consumatori - domestici e piccole imprese che non scelgono di passare al mercato libero; *b*) il sovrintendere al Sistema Informativo Integrato (SII) per la gestione della banca dati nazionale dei punti di prelievo per l'elettrico e dei punti di riconsegna per il gas; *c*) la gestione dello Sportello per il consumatore di energia per conto dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico; *d*) la cura del Servizio Conciliazione clienti energia; *e*) la gestione dell'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano (OCSIT).

- GME ha attribuite, in forza di disposizioni normative, attività di rilievo pubblicistico e di interesse generale nell'ambito del sistema energetico nazionale, che presentano diversi profili di complessità e correlati livelli di rischio, quali: *a*) la gestione e il monitoraggio dei mercati dell'energia elettrica; *b*) l'espletamento delle mansioni relative al *coupling* unico del giorno prima o del *coupling* unico infragiornaliero in Europa; *c*) l'organizzazione e la gestione dei mercati del gas e dei Mercati per l'Ambiente, nonché delle sedi di contrattazione non obbligatoria dei Titoli di Efficienza Energetica e delle Garanzie di Origine; *d*) la rilevazione dei dati sulle capacità di stoccaggio di oli minerali.
- RSE, che rappresenta il principale istituto di ricerca di sistema nel settore energetico finanziato da risorse pubbliche (in particolare dal Fondo della Ricerca di Sistema), ha attribuite attività di interesse generale nell'ambito del sistema energetico nazionale, connotate da caratteristiche di terzietà e indipendenza, quali: *a*) la conduzione dell'attività di ricerca su governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale; *b*) la gestione e il monitoraggio della qualità della tensione di tutti gli operatori di distribuzione; *c*) lo sviluppo e la gestione del sistema di allerta meteo nazionale WOLF; *d*) l'elaborazione di studi sul sistema elettrico nazionale; *e*) il monitoraggio dell'evoluzione del disegno comunitario in ambito energetico; *f*) il coordinamento del *Joint program* dei centri di ricerca pubblici "SMARTGRID"; *f*) la partecipazione, in diversi contesti internazionali, come Challenge#1 di MISSION INNOVATION;

e che, in capo alle società partecipate sopra richiamate, non sussistono le condizioni previste dall'articolo 24 del Testo Unico, in presenza delle quali è richiesta l'alienazione delle partecipazioni ovvero la loro razionalizzazione, fusione o liquidazione, in quanto risultano rispondenti alle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica e della società controllante, dispongono di una organizzazione aziendale in linea con le società di settore comparabili ai fini del corretto ed efficiente perseguimento dell'attività sociale con presidio dei rischi operativi e che dall'analisi dei documenti contabili delle Società non sono state rilevate criticità di cui all'articolo 20, comma 2 del Testo Unico;

PRESO ATTO che il Gruppo GSE è inserito nell'Allegato A al Testo Unico;

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico, al quale sono state richieste le valutazioni di competenza in merito al mantenimento delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente nel Gruppo GSE, non ha comunicato di aver rilevato motivi ostativi;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, relativo al Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'articolo 5, comma 7, lettera a), del predetto decreto, ai sensi del quale la Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro svolge la funzione di monitoraggio e gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2016, con cui, a decorrere dal 3 maggio 2016, per la durata di un triennio, al dott. Antonino Turicchi, è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione VII – Finanza e Privatizzazioni del Dipartimento del Tesoro;

DECRETA

Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 24 e 26 del Testo Unico, il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in GSE S.p.A. e delle partecipazioni detenute dal GSE S.p.A. in AU S.p.A., GME S.p.A. ed RSE S.p.A..

Il presente provvedimento è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmatario1